

**ORDINANZA N. 51 DEL 05.05.2011****MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE A VERDE, FOSSI, SENTIERI, VIABILITA' PRIVATE E/O DI USO PUBBLICO UBICATI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.****IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Rilevata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di carenze igieniche, nidificazione di animali e/o incendi, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di piante infestanti;

Rilevato che, visto l'approssimarsi della stagione estiva, risulta crescente il fenomeno vegetativo di piante, siepi, alberature che spesso protendono rami, foglie e fronde verso aree pubbliche e/o sottoposte ad uso pubblico, quali sedi stradali e loro segnaletica, marciapiedi, sentieri, passaggi, ecc....., creando conseguentemente ostacoli e limitazioni al corretto uso degli stessi da parte della collettività;

Rilevato che risulta importante al fine della prevenzione del rischio idraulico e/o idrogeologico, della salvaguardia del regolare e corretto deflusso delle acque del reticolo idrografico minore nonché al fine di evitare ristagni di acqua, mantenere in corretto stato di manutenzione corsi d'acqua, fossi e/o fosse campestri, provvedere alla profilatura e ridimensionamento dei fossi e/o corsi d'acqua;

Considerato che risulta necessario provvedere alla corretta manutenzione delle aree e/o manufatti di cui all'oggetto attraverso: la pulizia e sfalcio delle aree a verde, pulizia e sfalcio delle banchine stradali antistanti viabilità anche di tipo vicinale e/o rurale, la pulitura e spurgo dei fossi e/o fosse campestri, alla profilatura e ridimensionamento dei fossi e/o corsi d'acqua;

Rilevato altresì la necessità di mantenere costantemente puliti i sentieri privati e/o di uso pubblico nonché viabilità privata e/o di uso pubblico al fine di garantire la percorribilità degli stessi e la sicurezza delle persone e delle cose;

Rilevato che le opere sopra descritte risultano necessarie, soprattutto nella stagione estiva, anche al fine di prevenire e/o domare eventuali incendi boschivi, facilitando il raggiungimento e l'accessibilità delle aree ed dei percorsi in caso di bisogno;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 07.08.90 n. 241;

Visto gli artt. 29, 30, 31 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni);

Vista la legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visti gli artt. 915, 916 e 917 del Codice Civile;

Visti gli artt. art. 7 bis e 107, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari di: aree a verde, di aree prospicienti aree pubbliche e/o di uso pubblico, di terreni sui quali insistono, fossi, rii e corsi d'acqua in genere (anche a delimitazione dei confini di proprietà), sentieri privati e/o di uso pubblico, viabilità privata e/o di uso pubblico, a tutti i proprietari di fondi e terreni incolti presenti nel territorio comunale, di provvedere ad eseguire ciclicamente i lavori sottoelencati, e comunque con un numero minimo di tre cicli di opere da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- primo ciclo **ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2011;**
- secondo ciclo **ENTRO O NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2011;**
- terzo ciclo **ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2011.**

Le opere di manutenzione da realizzare a tutela del territorio comunale, sono le seguenti:

- 1. Taglio dell'erba, arbusti e sterpaglie con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nei terreni di tutto il territorio comunale, con particolare attenzione riguardo alle aree ricadenti nei centri abitati e quelle limitrofe alle aree boschive;**
- 2. taglio delle siepi e dei rami degli alberi, in particolare quelli che si protendono sul suolo pubblico e/o di uso pubblico, (marciapiedi, strade, aree pubbliche in genere) in modo da non restringere o danneggiare le strade e**



non creare pericoli per la circolazione e/o fruizione in genere dei luoghi, (fatta eccezione per gli alberi di interesse monumentale che nel caso saranno sottoposti a perizia da parte degli organi competenti);

3. taglio e pulizia dei sentieri privati e/o di uso pubblico e viabilità privata e/o di uso pubblico;

4. restauro delle ripe e dei muri di sostegno dei fondi laterali alle vie pubbliche e private, in modo da impedire franamenti con conseguente ingombro dei luoghi di uso pubblico (fossi laterali, sentieri, strade);

5. escavazione, profilatura, ricavatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi, rii corsi d'acqua e canali di scolo della acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso della acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;

RICORDA

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito in discarica autorizzata.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario ai sensi del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) e art. 21 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

Che ai contravventori della presente Ordinanza, verrà applicata la sanzione Amministrativa prevista dalla normativa vigente pari a € 250,00 (duecentocinqua/00), oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica ai sensi dell'articolo n.650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità);

Che l'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di rinnovare la presente ordinanza a carico del singolo soggetto inadempiente, nonché di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa al medesimo soggetto;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante l'Albo Pretorio Comunale informatico, e nelle bacheche comunali dislocate sul territorio comunale e in luoghi di pubblica visibilità;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Responsabile del settore Polizia Municipale perché provveda autonomamente a verificarne l'applicazione;

FA PRESENTE

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Fermo restando i termini perentori sopra indicati è possibile rivolgersi al Difensore Civico Provinciale in forma scritta o anche in modo informale senza termini di scadenza.

Massa e Cozzile, lì 05.05.2011

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Arch. Marzia Tesi